



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172 Uff. Pt. PD 22
35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 20/02/2015

Riunione del 7 febbraio 2015

Avv. Gabriele Alessio	Presidente
Avv. Zeno Baldo	Vice Presidente
Avv. Sara Paccagnella	Componente effettivo
Avv. Silvio Franceschinis	Componente supplente
Sig.ra Bertilla Beltramello	Segretaria

* * *

CORTE SPORTIVA DI APPELLO - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO:

Reclamo presentato da UNIONE SPORTIVA TORRI – POLISPORTIVA SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (Torri di Quartesolo - VI) avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di Vicenza, pubblicato da Fipav – Comitato Provinciale di Vicenza dal Comitato con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 19.01.2015, affisso all'albo in pari data.

La CSA - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- lette anche le memorie inviate dalle società controinteressate P.G.S. AUXILIUM VOLLEY SCHIO, POLISPORTIVA SOLAGNA POVE P.S.P., A.S.D. VOLLEY ROSA' e ACS POVOLARO A.S.D. ;
- udita la reclamante all'udienza del 07.02.2015;

OSSERVA

• Con tempestivo reclamo, datato 22.01.2015, depositato alla Segreteria della CSA Triveneto il 23.01.2015, la società Unione Sportiva Torri – Polisportiva Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica a R.L. con sede in Torri di Quartesolo (VI), via Vedelleria n. 1 - n. iscrizione registro CONI 10720 (FIGH) e 15080 (FIPAV) - di seguito solo Unione Sportiva Torri, proponeva impugnazione ordinaria avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di Vicenza, pubblicato da Fipav – Comitato Provinciale di Vicenza dal Comitato con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 19.01.2015, con il quale il predetto Giudice, in considerazione delle motivazioni ivi esposte, ha revocato l'omologa delle gare di 1^a Divisione Femminile n. 1355 del 07.11.2014, n. 1361 del 12.11.2014, n. 1376 del 26.11.2014 e n. 1386 del 10.12.2014 e, a mente dell'art. 42 del Regolamento Gare, ha decretato la sconfitta con il punteggio più sfavorevole (0-3) della Società U.S. Torri in ordine alle gare di 1^a Divisione Femminile n. 1355 del 07.11.2014, n. 1361 del 12.11.2014, n. 1376 del 26.11.2014 e n. 1386 del 10.12.2014 e ha omologato le stesse con il punteggio più sfavorevole (0-3) alla Società U.S. Torri, e ciò a mente dell'art. 23 del Regolamento affiliazione e tesseramento (Tesseramento degli atleti: limiti di partecipazione ai campionati). Il Giudice Sportivo, con lo stesso provvedimento, ha inoltre sanzionato la Società U.S. Torri con la multa di € 200,00 per avere utilizzato in maniera irregolare le atlete Vallotto Micol e Di Felice Martina nel Campionato Provinciale di 1^a Divisione Femminile, in spregio delle norme richiamate, demandando alla Commissione Organizzativa Provinciale Gare di effettuare il conseguente aggiornamento della classifica.

- La società reclamante, in relazione alle circostanze descritte e contestate nel citato atto di impugnazione e sulla base delle ragioni e dei motivi ivi esposti, ha formulato alla CSA - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO, le domande che, qui di seguito, per completezza, si ritrascrivono:

“di riconoscere la correttezza del comportamento della reclamante o comunque quantomeno la sua buona fede e quindi:

In via preliminare: di sospendere l'esecutività della decisione impugnata per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni economiche poste a carico del reclamante, stante il fumus boni iuris che emerge dalle sopra esposte motivazioni e stante l'entità delle sanzioni comminate;

In via principale: di annullare in toto la decisione impugnata, confermando l'omologa delle gare disputate dalla reclamante e ponendo in solido a carico della FIPAV Provinciale e Regionale la rifusione alla reclamante del contributo versato per il presente reclamo, nonché delle sanzioni economiche comminate dalla decisione di primo grado, qualora le stesse dovessero essere versate nel frattempo, stante l'esecutività del provvedimento reclamato.

In via subordinata: di riformare la decisione di primo grado disponendo

- la ripetizione delle gare i cui risultati sono stati modificati dal Giudice di primo grado, con l'esclusione delle due atlete nate nel 1996, ma con conferma della possibilità di partecipare per tutte le altre atlete all'epoca regolarmente presenti a referto;

- l'annullamento delle sanzioni pecuniarie poste a carico della reclamante;

- la condanna in solido della FIPAV Provinciale e Regionale a rifondere alla reclamante il contributo versato per il presente reclamo, nonché le sanzioni economiche comminate dalla decisione di primo grado, qualora le stesse dovessero essere versate nel frattempo, stante l'esecutività del provvedimento reclamato.

In via ulteriormente subordinata:

- l'annullamento delle sanzioni pecuniarie poste a carico della reclamante;

- la condanna in solido della FIPAV Provinciale e Regionale a rifondere alla reclamante il contributo versato per il presente reclamo, nonché le sanzioni economiche comminate dalla decisione di primo grado, qualora le stesse dovessero essere versate nel frattempo, stante l'esecutività del provvedimento reclamato.”

- Ricevuto l'atto di impugnazione, la CSA acquisiva, dal Giudice Sportivo Territoriale, il fascicolo relativo al provvedimento reclamato e convocava la società reclamante e le società controinteressate suindicate per l'udienza di discussione del giorno 7.02.2015, dando avviso alle stesse delle facoltà previste dal Regolamento Giurisdizionale.

- All'udienza del 7.02.2015 comparivano, per la società reclamante, il sig. Bernardotto Gaetano e il dirigente sportivo sig. Tagliabue Dario.

Nessuno compariva per le società controinteressate.

La società reclamante confermava il contenuto dell'atto di impugnazione, al quale si richiamava integralmente, chiedendone l'accoglimento.

- La CSA – Sezione Distaccata Triveneto si riservava quindi di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo presentato dalla società Unione Sportiva Torri è infondato e, quindi, deve essere rigettato.

Con il principale motivo di reclamo, la società Unione Sportiva Torri, deduceva che l'utilizzo irregolare delle due atlete nate nel 1996 nel campionato di I^a divisione femminile era avvenuto in base alla comunicazione della FIPAV di Vicenza “REV V 8.08.2014”, comunicazione mai successivamente revocata dalla FIPAV di Vicenza. La Società riconosceva però che con successivo Comunicato 215/2014 pubblicato in data 13.08.14, la FIPAV-C.R. VENETO aveva sostituito la data di nascita delle atlete, abilitando a giocare solo quelle nate dal 1997, lamentando però che di tale variazione non sarebbe stato dato adeguato rilievo.

Pur naturalmente riconoscendo che vi sia stata da parte della FIPAV di Vicenza una comunicazione non corretta, la CSA ritiene che la successiva e diversa comunicazione ufficiale della FIPAV–C.R. VENETO, quella inviata a tutte le Società in data 13.08.2014, quindi con sufficiente anticipo rispetto all’inizio delle gare ufficiali, debba necessariamente essere considerata la definitiva normativa di riferimento per la partecipazione delle atlete ai campionati. A mente del Regolamento Giurisdizionale l’ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali non può essere invocata a nessun effetto e la comunicazione della FIPAV–C.R. VENETO dava oggettivamente atto e rilievo della modifica sull’età delle atlete di cui si discute.

Non può nemmeno invocarsi l’attenuante della buona fede in quanto la società reclamante si era posta il problema della divergenza tra comunicati senza peraltro informarsi presso i competenti organi istituzionali sulle effettive ragioni, laddove una semplice telefonata avrebbe chiarito il presunto equivoco.

Per tali considerazioni, la CSA ritiene di non accogliere le giustificazioni al proprio comportamento da parte della Società reclamante, comportamento che in quanto violazione del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, costituisce infrazione disciplinare, correttamente sanzionata dal GST.

P.Q.M.

La CSA – Sezione Distaccata Triveneto rigetta il reclamo e conferma, quindi, il provvedimento impugnato. Dispone, da ultimo, l’incameramento del contributo versato dalla società reclamante.

Padova, 20 febbraio 2015

Affissione all’Albo il 23 febbraio 2015

La Segretaria
f.to Bertilla Beltramello

Il Presidente
f.to Avv. Gabriele Alessio